



REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 158 del 23/05/2007

Oggetto: **WEST ENERGY S.p.A. – Centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale della potenza di 800 MW – Comune di Loreo (RO) – Procedura di V.I.A. Statale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86 . Aggiornamento del parere di compatibilità ambientale ex art. 22 della L.R. 10/99.**

PREMESSA

Con parere n. 139 del 14/06/2006 ad oggetto “WEST ENERGY S.p.A. – Centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale della potenza di 800 MW – Comune di Loreo (RO) – Procedura di V.I.A. Statale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86 e dell' art. 22 della L.R. 10/99” la Commissione Regionale VIA esprimeva il parere di compatibilità ambientale di competenza, ai sensi dell' art. 22 della L.R. 10/99, fatto proprio dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1094 del 20/06/2006.

Successivamente, la Società West Energy S.p.A. con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 1 a Brescia, provvedeva, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, a far pubblicare, in data 27/08/2006, sul quotidiano “Il Gazzettino” ed in data 28/08/2007 sul quotidiano “Il Giornale”, l'avviso del deposito della documentazione relativa ad alcuni aggiornamenti progettuali relativi all'intervento in oggetto.

Il proponente, tramite nota acquisita con prot. n. 572980/45.07 del 16/10/2006, dichiarava di aver trasmesso copia del progetto e dello studio di impatto ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Lo stesso dichiarava, inoltre, che tutta la documentazione relativa alla procedura di VIA menzionata negli avvisi al pubblico suddetti era stata trasmessa anche alla Regione Veneto che l'aveva acquisita con prot. n. 360783/45.07 del 14/06/2006.

La Commissione Regionale VIA, pertanto ne aveva già tenuto conto nel parere di compatibilità ambientale n. 139 espresso in data 14 giugno 2006 fatto proprio dalla Giunta Regionale con DGR n. 1094 del 20 giugno 2006.

Il proponente, inoltre, con ulteriore nota trasmessa alla Unità Complessa VIA, che la acquisiva con prot. n. 291230/45/07 del 20/12/2005, dichiarava di aver partecipato, in data 29/11/2006, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto promossa dal Comune di Loreo.

Nell'avviso al pubblico, tra l'altro, il proponente specificava che:

- con nota del 24.02.2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio aveva richiesto ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla documentazione già

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1921 del 26 giugno 2007**

presentata e che le relative risposte erano state fornite dalla West Energy S.p.A. con note del 20.03.2006 e del 12.06.2006;

- che a seguito degli elementi emersi in sede dell'istruttoria tecnica presso la Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Commissione Regionale VIA la West Energy SpA, al fine di migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, aveva predisposto alcune modifiche del layout della centrale consistenti in una rotazione completa dell'impianto di 90° rispetto al posizionamento progettuale preesistente.
- che la West Energy S.p.A, con nota del 03/07/2006 aveva provveduto alla trasmissione del suddetto nuovo lay-out riportante il nuovo posizionamento della centrale all'interno dell'area Ex Acciaieria San Marco di Loreo
- che la sopraccitata documentazione integrativa, comprensiva della modifica del lay-out, era a disposizione del pubblico per la consultazione.

Il proponente, con nota acquisita dalla Regione Veneto con prot. n. 291230 del 24/05/2007, trasmetteva ulteriore documentazione amministrativa aggiuntiva, consegnata in sede di Commissione Regionale VIA del 23/05/2007.

Alla Regione Veneto, entro la data di espressione del parere di competenza regionale, entro e fuori dei termini di cui all' art. 16 e 17 della L. 10/99, pervenivano e venivano acquisiti dall'Unità Complessa VIA, i seguenti pareri e osservazioni riportati, insieme alle relative controdeduzioni della Commissione Regionale VIA, nell' Allegato 1 al presente parere:

<i>n°</i>	<i>mittente</i>	<i>data</i>	<i>protocollo</i>
<i>1 post</i> <i>1 post bis</i>	Comune di Loreo (RO) - osservazioni “ “ “	27/09/06 24/05/07	548169/45.07 548169/45.07
<i>2 post</i>	Città di Cavarzere (VE) – O.D.G. del Consiglio Comunale (parere)	27/09/06	554091/45.07
<i>3 post</i>	Coordinamento dei comitati per la difesa dell'ambiente della Provincia di Rovigo, di Cona e Cavarzere (VE) - osservazioni	02/10/06	553575/45.07
<i>4 post</i>	Democratici di sinistra – sezione di Cavarzere - osservazioni	02/10/06	553936/45.07
<i>5 post</i>	Comitato di Rosolina Mare - osservazioni	03/10/06	562672/45.07
<i>6 post</i>	Consiglieri comunali Comune di Loreo - osservazioni	05/10/06	559649/45.07
<i>7 post</i> <i>7 post bis</i>	Comune di Rosolina (RO) – osservazioni “ “ “	05/10/06 31/10/06	559574/45.07 621979/45.07
<i>8 post</i>	Sig. Elmo Stivanello – Consigliere Comunale Loreo	27/10/06	605590/45.07
<i>9 post</i> <i>9 post bis</i>	Comitato per la salute e dell'ambiente di Loreo – Comitato per la tutela della salute dell'ambiente e delle attività economiche di Rosolina	08/01/07 10/01/07	8652/45.07 8652/45.07
<i>10 post</i>	Comune di Loreo (RO) - osservazioni	24/05/07	291069/45.07

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1921 del 26 giugno 2007**

pa

Il proponente trasmetteva, inoltre, le proprie controdeduzioni ai suddetti osservazioni e pareri, acquisite dall' Unità Complessa VIA con prot. n. 291230/45.07 del 24/05/2007.

Il Sindaco del Comune di Loreo, in sede di Commissione Regionale VIA del 23/05/2007, ha trasmesso copia aggiuntiva della nota del Comune di Loreo n. 5658 del 19/09/2006, peraltro già acquisita dall'Unità Complessa VIA con prot. n. 548169/45.07 del 27/09/2006, e copia di ulteriori osservazioni approvate dal Consiglio Comunale di Loreo in data 27 novembre 2006 con deliberazione n. 52 e acquisite con prot. n. 291069/45.07 del 24/05/2007.

MODIFICHE CONSIDERATE DALLA COMMISSIONE AL PROPRIO PARERE N° 139 DEL 14 GIUGNO 2006

A seguito della documentazione pervenuta dalle varie parti (proponente, osservazioni e pareri) successivamente all'espressione del parere in questione, anche a seguito della ripubblicazione, ed avere provveduto a sviluppare le controdeduzioni, approfonditi i vari aspetti connessi con la realizzazione dell'opera, la Commissione ha ritenuto di concentrarsi sui punti di cui sotto.

A) Relativamente alla Prescrizione n° 1, il Parere del 16 giugno 2006 n. 139, nel Quadro di Riferimento Ambientale, componente suolo e sottosuolo, riportava quanto segue:

“La Provincia di Rovigo ha evidenziato che il monitoraggio delle acque di falda successivo alla bonifica ha mostrato la presenza di una concentrazione elevata di piombo, tale da richiedere la necessità di un ulteriore intervento di bonificata del sito. Ciò è stato oggetto di prescrizione.”

Successivamente al Parere della Commissione Regionale VIA, in data 09 novembre 2006, il proponente ha inviato al Ministero dell'Ambiente una comunicazione, acquisita dallo stesso con Prot. DSA-2006-0029312 del 15/11/2006, con cui dichiara che le analisi effettuate successivamente e trasmesse agli Enti di Controllo, non hanno riscontrato, in tutti i piezometri, alcuna presenza di piombo nelle acque di falda, evidenziando la non necessità di procedere con ulteriori interventi di bonifica, diversamente da quanto prescritto. Copia della comunicazione del proponente è stata trasmessa dal MATTM alla Regione Veneto con prot. DSA-2006-0032098 del 12/12/2006.

Alla luce delle dichiarazioni del proponente, ma non disponendo peraltro di documentazione analitica, né dichiarazioni da parte degli enti di controllo, la Commissione non ritiene superata la necessità di provvedere ad una bonifica come già prescritto, e non ritiene opportuno modificare la prescrizione. Si evidenzia che le affermazioni del proponente si basano solo su nuove analisi effettuate sulle acque di falda e non sul terreno. La Commissione, quindi, conferma, la prescrizione n° 1, senza apportarvi alcuna modifica.

B) Relativamente alla Prescrizione n° 3, nel Parere del 16 giugno 2006 n. 139, nel Quadro di Riferimento Progettuale si riportava quanto segue:

“B.1.2 Ubicazione delle torri di condensazione ad aria. Necessità di ricollocazione.”

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1921 del 26 giugno 2007**

La Commissione rileva che i condensatori, che sono fra le fonti di emissioni di rumore più inquinanti dello stabilimento, non sono ubicati al centro dell'area industriale, ma asimmetricamente: essi sono posti sul lato est al confine con il canale Po di Brondolo, per cui i siti maggiormente interessati al rumore sono le abitazioni in località Norge, nel territorio del Comune di Rosolina. Un certo numero delle quali verrebbero a trovarsi a poco più di 200 m di distanza. Pur essendo separate dalla Zona Industriale dal Canale Po di Brondolo, non si può ritenere che con i suoi argini, esso possa mitigare in maniera sufficiente il rumore; infatti, la fonte di emissione del rumore è il condensatore ad aria – batteria di ventilatori e flussi di uscita dell'aria riscaldata – sono sopraelevate rispetto al piano di campagna, per cui si ritiene che le abitazioni non ricadano nel cono d'ombra acustico, cioè al di sotto della linea ventilatori-sommità degli argini. Appaiono potenzialmente praticabili due soluzioni alternative/integrative:

- 1. posizionare le batterie dei condensatori ad aria in modo tale da minimizzare le immissioni nei siti più critici (abitazioni), preferendo una disposizione allineata lungo la linea ferroviaria, sul lato nord, con l'obbligo del rispetto del vincolo normativo della distanza di 30 m, salvo deroga esplicita da parte di RFI, dal binario più vicino;*
- 2. realizzazione di un'efficace barriera naturale/artificiale antirumore, di idonea altezza lungo il lato est dello stabilimento.*

La Commissione, considerati anche il maggior impatto paesaggistico sulla fascia tutelata del canale Po' di Brondolo dell'ubicazione proposta e l'oggettiva difficoltà nel mitigare in maniera ottimale le emissioni di rumore, ritiene che il proponente debba prevedere lo spostamento delle batterie di condensatori, adeguandosi alla prima opzione. In questo modo, l'area occupata dalla centrale verrebbe a sovrapporsi all'area attualmente occupata dagli edifici da demolire, senza avvicinarsi al canale Po' di Brondolo, con i seguenti benefici: a) senza aggravare significativamente la posizione in relazione al vincolo paesaggistico (fascia tutelata), b) riducendo le emissioni di rumore nel confronto di ricettori sensibili (villaggio Norge). La fascia nord – oltre la ferrovia – è un'area agricola in cui non sono presenti siti sensibili.

In data 12/06/2006 il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa contenente, fra l'altro, una mappa con la nuova disposizione impiantistica, che prevede l'ubicazione delle batterie dei condensatori lungo il lato nord, con evidenza delle costruzioni esistenti da demolire. La Commissione condivide questa proposta.”

La Commissione valutata la nuova disposizione riportata nella nuova planimetria del 12.06.2006, che rispecchia quanto già richiesto dalla Commissione, ritiene di dover riconfermare quanto sopra, modificando ed aggiornando la Prescrizione n° 3 come più sotto riportato.

OSSERVAZIONI , PARERI e RELATIVE CONTRODEDUZIONI

Le osservazioni e i pareri presentati e ricordati in premessa, sono stati considerati in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle successive prescrizioni; per le deduzioni puntuali alle osservazioni e ai pareri si rimanda all'**Allegato 1** al presente parere.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1921 del 26 giugno 2007**

pa

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLA COMMISSIONE

La Commissione riconferma *in toto* il succitato parere, apportando tuttavia le seguenti modifiche ad una prescrizione ed integrando il parere precedente con le controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni pervenute successivamente all'espressione dello stesso.

MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI CUI AL PARERE N. 139 DEL 16 GIUGNO 2006

<i>Prescrizione di cui al Parere n. 139 del 16 giugno 2006</i>	Prescrizione come proposta nel presente Parere
<i>3. Le batterie dei condensatori ad aria devono essere spostati dal lato est, in fregio al canale Po' di Brondolo, al lato nord lungo la ferrovia, sia per ragioni di tutela paesaggistica (l'ubicazione attuale è completamente all'interno della fascia vincolata del fiume), sia per ridurre le immissioni di rumore nelle abitazioni più vicine (villaggio Norge).</i>	3. Le batterie dei condensatori ad aria devono essere spostati dal lato est, in fregio al canale Po' di Brondolo, al lato nord lungo la ferrovia, sia per ragioni di tutela paesaggistica (l'ubicazione attuale è completamente all'interno della fascia vincolata del fiume), sia per ridurre le immissioni di rumore nelle abitazioni più vicine (villaggio Norge), come da planimetria consegnata dal proponente ed acquisita dalla Struttura competente per la V.I.A. con prot. n. 360783/45.07 del 14/06/2006.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, ritenuto che sia stata fornita risposta soddisfacente alle osservazioni e ai pareri pervenuti, presenti tutti i suoi componenti ad eccezione dei componenti esperti Dott. Gerry Boratto e Dott. Franco Secchieri, esprime a maggioranza con voto non favorevole della Provincia di Rovigo

parere favorevole

di compatibilità ambientale sul progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1921 del 26 giugno 2007****Prescrizioni:**

1. Prima della realizzazione dell'opera deve essere acquisito un nuovo certificato di avvenuta bonifica da parte della Provincia di Rovigo, da realizzarsi secondo un nuovo progetto approvato dall'autorità competente.
2. Per la realizzazione dell'opera è richiesto il nulla-osta preventivo da parte della Sovrintendenza competente, essendo un'ampia fascia dell'area della centrale soggetta a vincolo dovuto al Canale Po di Brondolo (fascia di rispetto di 150 m), ai sensi della 431 del 1985 "Galasso" e quindi anche della legge 1497 del 1939, ora assorbite nel D. Lgs. n° 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", art. 142, lettera c).
3. Le batterie dei condensatori ad aria devono essere spostati dal lato est, in fregio al canale Po di Brondolo, al lato nord lungo la ferrovia, sia per ragioni di tutela paesaggistica (l'ubicazione attuale è completamente all'interno della fascia vincolata del fiume), sia per ridurre le immissioni di rumore nelle abitazioni più vicine (villaggio Norge) come da planimetria consegnata dal proponente ed acquisita dalla Struttura competente per la V.I.A. con prot. n. 360783/45.07 del 14/06/2006.
4. I fabbricati e gli impianti devono essere realizzati, nel rispetto dei criteri ed indicazioni generali contenuti nel PAI del Bacino Fissero Tartaro Canalbianco adottato con D.G.R.V. n° 1 del 14.04.2002.
5. Devono essere adottate le migliori tecniche disponibili (BAT), indicate nel Bref "Large Combustion Plants" May 2005 della Commissione europea, in applicazione della direttiva IPPC (96/61/CE).
6. Sono fissati i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera (tenore di O₂ del 15%): CO = 20 mg/Nm³; NO_x (come NO₂) = 30 mg/Nm³; UHC e VOC = 4 ppm. In caso di adozione di un sistema De-NO_x SCR, si applica il limite per NH₃ di 10 mg/Nm³ e rimane invariato il limite degli NO_x, da intendere come valore equivalente, comprensivo della concentrazione dello slip di NH₃. I limiti non si applicano nei periodi di avvio e di arresto e nei periodi di cui all'articolo 7 della direttiva. Devono comunque essere rispettati i limiti e le prescrizioni della direttiva 2001/80/CE.
7. Per la caldaia ausiliaria, i valori di emissione non devono superare i 150 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto e i 100 mg/Nm³ per il monossido di carbonio, con riferimento al tenore di O₂ previsto per il combustibile utilizzato.
8. Il sistema di monitoraggio delle emissioni al camino deve rispettare il D.M. 21/12/1995 e la direttiva 2001/80/CE. I valori misurati saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico all'Arpav, secondo un protocollo da concordare con la stessa, che preveda anche le modalità di segnalazione tempestiva al Comune di Loreo e alla Provincia di Rovigo delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi correttivi da attuarsi sull'impianto.
9. Deve essere proposto un Piano, concordato con Arpav, per l'attuazione, con costi a carico del proponente, dei seguenti monitoraggi ambientali:
 - a. Monitoraggio della qualità dell'aria: il piano deve essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio degli ossidi di azoto e delle polveri fini. Il



ALLEGATO A alla Dgr n. 1921 del 26 giugno 2007

pa

monitoraggio deve essere avviato almeno un anno prima dell'avvio dell'attività della centrale e deve riguardare l'intero periodo di attività dell'impianto, compresa la sua dismissione. Deve essere privilegiato il rafforzamento della rete di monitoraggio Arpav, contribuendo al potenziamento delle stazioni esistenti ed eventualmente alla realizzazione di nuove stazioni, tenuto conto delle aree di massima ricaduta e della sensibilità dei potenziali bersagli.

- b. Monitoraggio del rumore: il piano deve prevedere l'effettuazione di campagne di rilevamento del clima acustico ante- e post-operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità e i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, finalizzate a verificare il rispetto dei valori di cui al D.P.C.M. 14.11.1997. Qualora gli interventi previsti non risultassero in grado di rispettare i limiti esistenti o quelli fissati da eventuali nuovi strumenti normativi, devono essere tempestivamente attuate ulteriori misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo prioritariamente sulle singole sorgenti emmissive e sulle vie di propagazione; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale deve essere trasmessa alle competenti Autorità.
 - c. Monitoraggio dell'acqua di falda in relazione agli interventi di bonifica realizzati e da realizzare.
10. Il gestore dell'impianto deve attivarsi per dotarsi di un sistema di gestione ambientale certificato, possibilmente ISO 14000 / Emas, entro non oltre tre anni dall'avvio dell'attività.
 11. La progettazione esecutiva deve prevedere un progetto complessivo delle opere di mitigazione, comprendente l'inserimento estetico-architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici, che deve tenere conto della qualità del disegno delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto un inserimento visuale unitario.
 12. Il progetto esecutivo delle opere a verde deve essere accompagnato da uno specifico "*Piano di Manutenzione delle Opere a Verde*". La sistemazione a verde dell'area dell'impianto deve avvenire in aderenza al modello di vegetazione dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche puntuali. Per gli interventi di sistemazione a verde si farà ricorso ad essenze autoctone.
 13. Quale misura di compensazione ambientale, la quota minima obbligatoria del 2% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, così come incrementata annualmente dall'art. 4 del d. lgs. 387/2003, potrà essere coperta esclusivamente attraverso accordi bilaterali con soggetti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti situati in Veneto o producendo direttamente energia da fonti rinnovabili con impianti propri nel Veneto.
 14. Per la fase di cantierizzazione, in particolare per la demolizione dei fabbricati e le operazioni di scavo per la nuova centrale, deve essere proposto un Piano, concordato con Arpav, per l'attuazione, con costi a carico del proponente, di monitoraggio



ALLEGATO A alla Dgr n. 1921 del 26 giugno 2007

ambientale delle falde acquifere, dell'aria, delle terre di scavo e dei materiali di demolizione, anche in relazione alla possibile presenza di amianto.

15. Dovrà essere acquisito il parere dell'Ufficio del Genio Civile di Rovigo per quanto riguarda la derivazione d'acqua per uso industriale.
16. Le acque reflue costituite dagli spurghi delle caldaie e dai reflui da rigenerazione e lavaggio resine, previo eventuale trattamento, siano separate e scaricate in corpo superficiale, senza diluire i reflui convogliati al depuratore biologico.
17. Sia previsto un sistema di monitoraggio in continuo delle acque scaricate in fognatura e in corpo idrico superficiale che riguardi almeno i parametri: portata, temperatura, O₂, pH, conducibilità elettrica.
18. Deve essere corrisposto alla Regione Veneto, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo di 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. Tale importo, da corrispondere annualmente, sarà adeguato alla variazione del costo della vita (Istat) successiva al 2004. La regione provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:
 - il Comune di Loreo sede dell'impianto, per un importo del 50 per cento del totale;
 - i Comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo del 40 per cento del totale;
 - la Provincia di Rovigo che comprende il comune sede dell'impianto, per la quota rimanente.

Raccomandazioni:

- 1) Il proponente si è dichiarato disponibile ad eseguire interventi di recupero di edifici storici o di riqualificazione di piazze come operazioni compensative, quali, l'edificio municipale del Comune di Loreo, che richiede urgenti interventi di ristrutturazione, l'edificio dell'ex cinema Zago, a Loreo, rappresenta con la sua facciata decorata, un'interessante testimonianza di architettura "liberty", che merita un tempestivo recupero. Sia esplicitata tale disponibilità con un Protocollo d'intesa con il Comune di Loreo.
- 2) Il contributo compensativo previsto a favore dei Comuni e della Provincia sia utilizzato prevalentemente per interventi di rinaturalizzazione del territorio.

*Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi*

*Il Vicepresidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Avv. Paola Noemi Furlanis*



ALLEGATO A alla Dgr n. 1921 del 26 giugno 2007

pa

*Il Dirigente dell'
Unità Complessa VIA*
D.ssa Laura Salvatore

*Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.*
Eva Maria Lunger

Vanno visti n. 98 elaborati

LS/sf

UCVIA_West EnergyAGG_All_A.doc